

COMUNE DI POSSAGNO



STATUTO COMUNALE

Approvato con delibera C.C. n. 50 del 17.07.2000

Integrato con delibera C.C. n. 59 del 16.12.2002

Aggiornato con delibera C.C. n. 23 del 12.09.2022

PREMESSA STORICA ALLO STATUTO DI POSSAGNO

La Comunità di Possagno (toponimo che appare per la prima volta nel Codex Eccelinianus nel 1076) conobbe il suo primo sviluppo istituzionale presso il Castelar dei Rover, un'opera "ben fortificata" già nel 1164 e custodita dalla omonima famiglia signorile di origine germanica. I domini terrieri e le fortezze dei Rover si estendevano fino a Treviso, a Tovenà e a Sernaglia ma la famiglia locale mantenne una stretta autonomia amministrativa; il primo nucleo abitato del Paese trovò possibilità di vita grazie alle sorgenti d'acqua, presso Santa Giustina, che fornivano ristoro alle greggi e alle mandrie nei flussi da e per la montagna.

La povera economia della prima comunità roveriana era resa più difficile dalle contese ricorrenti tra i nobili locali, dalle avversità calamitose e dalle scarse ed insicure vie di comunicazioni con i paesi vicini.

La pietra, il legno, l'argilla, di cui è ricco il paese e che ha consentito l'affermarsi ed il consolidarsi dell'industria del laterizio, e i pascoli in montagna furono gli elementi che caratterizzarono nel corso dei secoli lo sviluppo lento e duro di Possagno e anche Antonio Canova è figlio di questa cultura laboriosa e fiera, rude e dignitosa.

La Comunità possagnese conobbe un progressivo allargamento nei colmelli di Cunial, Vardanega e Masiere e, al di là della Valle di San Rocco, nel vasto abitato di Socal; quest'ultimo, sia perché ospitò la prima pieve di San Teonisto sia soprattutto perché contiene la Casa natale di Antonio Canova, il Tempio, la Gipsoteca e il Municipio, divenne il centro amministrativo e religioso del Comune attuale.

Antonio Canova (1757-1822) rappresentò per Possagno una intensa stagione di sviluppo artistico, sociale e urbanistico, tanto che il Comune del XIX secolo appariva profondamente mutato rispetto alle età precedenti. Le forti esperienze risorgimentali (Possagno acquisì l'indipendenza dall'Austria nel 1866), la durissima e lacerante Grande guerra che si combattè tra il Grappa ed il Piave, le difficili lotte civili tra il 1943 e il 1945, l'impetuoso sviluppo economico degli ultimi cinquant'anni hanno segnato nel bene e nel male la Comunità possagnese, rendendola più cosciente delle proprie possibilità e delle proprie aspirazioni.

L'aumento generalizzato della scolarità, la rivisitazione dell'eredità culturale canoviana e il desiderio sempre crescente di partecipazione caratterizzano oggi Possagno come una piccola società che guarda al proprio futuro con la volontà di scelte anche radicali e incisive per aprirsi alle nuove esigenze sociali, senza trascurare i valori delle tradizioni.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La comunità di Possagno è comune autonomo, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.¹
2. Il comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.
3. Il comune ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:
 - a) affermazione dei valori umani della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e privata;
 - b) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei bambini, degli anziani e dei più deboli;
 - c) valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero, favorendo le collaborazioni con le istituzioni o formazioni sociali, che si prefiggono il raggiungimento dei medesimi valori; in particolare con l'Opera Dotazione del Tempio Canoviano, la Fondazione Canova ed il Collegio Canova dei Padri Cavanis per la conservazione e la fruizione pubblica delle opere di Antonio Canova nonché per la ricerca, lo studio, la diffusione della sua valenza artistica internazionale;
 - d) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini;
 - e) promozione dei valori e della cultura della pace e della vita; attenzione alle problematiche mondiali dei popoli, confermando l'aspirazione Europea di Possagno per la figura del Canova, per il turismo internazionale e per l'emigrazione del passato;
 - f) scambio culturale e socio-economico con altre realtà locali, in particolare con l'Unione Montana del Grappa;
 - g) promozione dello sviluppo economico, valorizzazione dei sistemi produttivi, promozione della ricerca applicata nell'ambito della propria competenza, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente;²
 - h) valorizzazione delle attività turistiche, ambientalistiche, ricreative e sportive, collaborando con le Associazioni esistenti;
 - i) rispetto e collaborazione con la Parrocchia, nell'accettazione della autonomia amministrativa che le è propria, secondo le disposizioni concordatarie vigenti; nel riconoscimento dell'alto messaggio morale e comunitario a cui attende; nell'amministrazione dell'Opera Dotazione del Tempio Canoviano e dei Beni Comunali destinati al culto, secondo l'apposito regolamento.

¹ art. 3, comma 4, del D.lgs 267/2000.

² art. 1, comma 6, della L. 59/1997, come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

4. Il comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna a' sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125³ e pertanto nella giunta comunale, nelle commissioni, nonché negli organi delle proprie aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna garantisce un'adeguata presenza di entrambi i sessi.⁴

ART. 2 - TERRITORIO

1. Il comune di comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.
2. Il territorio di cui al comma 1 comprende il capoluogo, nella quale è istituita la sede del comune e degli organi istituzionali.

ART. 3 - SIMBOLI UFFICIALI E LORO UTILIZZO

1. I simboli ufficiali del comune sono:
 - a) lo stemma;
 - b) il gonfalone;
 - c) il sigillo.
2. Lo stemma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1983, è costituito dal partito semitroncato nel primo d'azzurro alla serpe d'oro ondeggiante in palo, di quattro spire, rivoltato; nel secondo di campo di cielo a due colline al naturale di verde, quella di destra fondata in punta; nel terzo d'azzurro al triangolo intrecciato col cerchio d'oro. Ornamenti esterni da Comune.
3. Il gonfalone, approvato con il predetto decreto, è costituito da drappo di giallo riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Possagno.
4. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del comune ed in corona la dicitura: "Comune di Possagno – Provincia di Treviso".
5. La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal comune.
6. Il comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali. Il sindaco può disporre l'esibizione del gonfalone nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del comune ad una iniziativa.
7. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'amministrazione comunale. È fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.

³ il decreto legislativo 10 aprile 1991, n. 125, tutt'ora citato nel comma 3 dell'art. 6 del D.lgs 267/2000, è stato abrogato ad opera del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (cd. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

⁴ art. 6, comma 3, del D.lgs 267/2000 (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 215 del 2012).

8. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 4 - ALBO PRETORIO⁵

1. La giunta comunale individua nella sede municipale un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad "Albo pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono che siano portati a conoscenza del pubblico.

ART. 5 - RAPPORTI CON REGIONE, PROVINCIA ED ALTRI ENTI

1. Il comune, nell'ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la regione e la provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.
2. Il comune opera con la provincia in modo coordinato e con interventi complementari, pur nel rispetto della dimensione degli interessi comunali e provinciali, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione per le attività e nelle forme previste dalla legge.
3. Il comune collabora inoltre con altri comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.

ART. 6 - FUNZIONI

1. Il comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà.⁶ Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della regione e della provincia e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.
2. Il comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali.
3. Il comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.⁷
4. Il comune può assumere iniziative di carattere extracomunale solo se di carattere umanitario.
5. In particolare esercita le funzioni indicate nei successivi articoli.

⁵ l'art. 32, comma 1, della legge 69/2009 dispone che: "a far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati". Era garantita l'efficacia legale della pubblicazione a mezzo degli spazi e forme tradizionali dell'Albo pretorio sino al 31 dicembre 2010. Il comma 5 (come modificato dall'art. 2 del D.L. 30.12.2009 n.194, cd. Decreto Mille proroghe, convertito con modificazioni dalla L. 26.2.2010 n.25) dello stesso art. 32 rimanda, per la piena efficacia sostitutiva della pubblicità legale su Internet rispetto all'affissione all'albo cartaceo, al termine dell'1 gennaio 2011 a decorrere dal quale "le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale".

⁶ art. 3, comma 5, del D.lgs 267/2000.

⁷ art. 3, comma 5, ult. periodo del D.lgs 267/2000.

ART. 7 – SVILUPPO SOCIALE

1. Il comune esercita le funzioni relative all'assistenza sociale, alla tutela del diritto alla salute, all'istruzione pubblica e privata, allo sviluppo culturale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche e culturali, allo sviluppo delle attività sportive e ricreative, all'agevolazione ed al potenziamento dell'associazionismo e del volontariato che non siano attribuite dalla legge ad altri enti.
2. Ai fini di un maggior coinvolgimento di enti, associazioni e del volontariato le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate ai medesimi e alle cooperative regolarmente costituite.

ART. 8 - ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

1. Il comune esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni relative:
 - a) alla tutela dell'ambiente, adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico;
 - b) all'attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
 - c) alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico, architettonico ed archeologico;
 - d) alla disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica, la regolamentazione edilizia e la salvaguardia ambientale;
 - e) allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica;
 - f) alla pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;
 - g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all'interesse pubblico e generale.

ART. 9 - SVILUPPO ECONOMICO

1. Spetta al comune:
 - a) promuovere, nel settore dell'agricoltura, iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di cooperazione, nonché lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola nel rispetto dell'equilibrio chimico, fisico e biologico del suolo;
 - b) predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo dell'artigianato e dell'attività industriale favorendo forme di associazionismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli di occupazione e di reddito;
 - c) promuovere lo sviluppo del commercio, del turismo e dei servizi mediante idonee iniziative allo scopo di garantire la migliore funzionalità del settore nell'interesse della comunità.

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

ART. 10 - ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi istituzionali del comune: il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.⁸

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11 - ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.⁹

2. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono stabilite dalla legge.¹⁰

ART. 12 – FUNZIONI

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, eletto a suffragio universale e diretto, che:¹¹

- a) rappresenta l'intera comunità;
- b) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;
- c) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
- d) ha autonomia organizzativa e funzionale da esercitarsi con le modalità previste da apposito regolamento;
- e) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
- f) svolge le proprie funzioni, conformandosi ai principi stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;

⁸ art. 36, comma 1, del D.lgs 267/2000.

⁹ Principale normativa di riferimento:

DPR 16.05.1960 n. 570

DPR 20.03.1967 n. 223

Legge 07.06.1991 n. 192

Legge 25.03.1993 n. 81

D.lgs 12.04.1996 n. 197

D.lgs 18.8.2000 n. 267

Legge 23.11.2012 n. 215

D.lgs 31.12.2012 n. 235

D.lgs 08.04.2013 n. 39

Legge 09.01.2019 n. 3

¹⁰ Principale normativa di riferimento:

D.lgs 31.12.2012 n. 235

D.lgs 18.8.2000 n. 267.

¹¹ art. 42, comma 1, e art. 71 del D.lgs 267/2000.

- g) impronta la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;
- h) ispira la propria azione al principio della solidarietà.

ART. 13 - ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:¹²
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;¹³
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;¹⁴
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. Il consiglio, nei modi disciplinati all'art.15 del presente statuto, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
3. Il consiglio comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.

¹² art. 42, comma 2, del D.lgs 267/2000.

¹³ lettera così modificata dall'articolo 35, comma 12, legge n. 448 del 2001.

¹⁴ lettera così modificata dall'articolo 1, comma 68, legge n. 311 del 2004.

ART. 14 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del consiglio comunale, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.¹⁵ In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il prefetto.
2. La prima seduta del consiglio è presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio¹⁶ secondo quanto stabilito all'art. 17.
3. La prima seduta del nuovo consiglio comunale è riservata:
 - a) all'esame della condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura di cui all'art. 69 del D.lgs 267/2000;¹⁷
 - b) al giuramento del sindaco di osservare lealmente la Costituzione davanti al consiglio;¹⁸
 - c) alla comunicazione da parte del sindaco della nomina dei componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi;¹⁹
 - d) all'elezione tra i propri componenti della commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.²⁰
4. Tale seduta, presieduta dal sindaco, è pubblica e la votazione palese. Ad essa possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.
5. Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

ART. 15 - DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO

1. Entro 90 giorni dalla data delle elezioni, il sindaco presenta al consiglio comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.²¹
2. A tal fine il documento, sottoscritto dal sindaco e dagli assessori, viene depositato nell'ufficio di segreteria almeno trenta giorni prima²² della seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai capigruppo consiliari.
3. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche devono essere presentate entro e non oltre venti giorni dalla data del deposito.

¹⁵ art. 40, comma 1, del D.lgs 267/2000.

¹⁶ art. 40, comma 5, del D.lgs 267/2000.

¹⁷ art. 41, comma 1, del D.lgs 267/2000.

¹⁸ art. 50, comma 11, del D.lgs 267/2000.

¹⁹ art. 46, comma 2, del D.lgs 267/2000.

²⁰ art. 41, comma 2, del D.lgs 267/2000.

²¹ art. 46, comma 3, del D.lgs 267/2000.

²² oppure altro termine ritenuto opportuno

4. Il documento programmatico, eventualmente integrato o modificato sulla base di quanto proposto dai consiglieri, viene approvato dalla giunta e presentato al consiglio comunale per la discussione, senza essere oggetto di votazione.
5. Nella deliberazione che approva il bilancio di previsione o le sue variazioni si dà atto della coerenza dei predetti provvedimenti con le linee programmatiche di mandato ovvero vengono apportati i necessari adeguamenti alle stesse.
6. Il consiglio comunale inoltre provvede alla verifica dell'attuazione delle linee medesime entro il 31 luglio di ciascun anno, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.²³

ART 16 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte ed il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.²⁴

ART. 17 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le sedute del consiglio comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, dal sindaco²⁵, in sua assenza dal vice sindaco qualora abbia la carica di consigliere ed in assenza di quest'ultimo, dal consigliere anziano.

CAPO II - CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 18 - I CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.
3. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.²⁶
4. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.²⁷

²³ allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011, par. 4.2 "gli strumenti di programmazione degli enti locali sono... a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi."

²⁴ art. 38, comma 2, del D.lgs 267/2000.

²⁵ l'articolo così formulato prevede l'ipotesi che il comune non intenda avvalersi della facoltà prevista dall'art. 39, comma 3, del D.lgs 267/2000.

²⁶ art. 38, comma 4, del D.lgs 267/2000.

²⁷ art. 78, comma 5, del D.lgs 267/2000.

5. L'entità e i tipi di indennità spettanti ai consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.²⁸

ART. 19 - DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti.²⁹
3. La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale.
4. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 2, il sindaco, d'ufficio o su istanza di un qualsiasi consigliere o di qualunque elettore del comune, avvia, entro 15 giorni dalla richiesta, la procedura di decadenza. A tal fine rivolge invito al consigliere interessato a presentare, nel termine di 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, le proprie giustificazioni.
5. Il consiglio comunale, nei successivi 15 giorni, si pronuncia e, nel caso in cui non ritenga accoglibili le giustificazioni o in caso di inerzia dello stesso consigliere, dichiara la decadenza, procedendo contestualmente alla surrogazione.
6. La deliberazione con cui viene esaminata e, se del caso, dichiarata la decadenza deve essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Alla discussione e votazione non può partecipare il consigliere della cui decadenza si debba deliberare.³⁰
7. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
8. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.³¹

ART. 20 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali:
 - a) esercitano il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta al consiglio;³²
 - b) hanno il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 39, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;³³
 - c) possono formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo;³⁴
 - d) esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
 - e) hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;³⁵

²⁸ art. 82 del D.lgs 267/2000.

²⁹ art. 43, comma 4, del D.lgs 267/2000.

³⁰ art. 78, comma 2 del D.lgs 267/2000 sulla astensione e alla discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

³¹ art. 43, comma 2, del D.Lgs 267/2000.

³² art. 43, comma 1, primo periodo del D.lgs 267/2000.

³³ art. 43, comma 1, secondo periodo del D.lgs 267/2000.

³⁴ art. 43, comma 1, ult. periodo del D.lgs 267/2000.

³⁵ art. 43, comma 2, del D.lgs 267/2000.

- f) hanno inoltre diritto ad ottenere, da parte del sindaco (del presidente del consiglio³⁶), un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale;
 - g) hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, nonché a richiedere la trasformazione dello stesso in indennità di funzione, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.³⁷
 3. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri comunali, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il comune.
 4. In caso di sentenza definitiva di condanna, il comune richiede all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

ART. 21 - DIMISSIONI, SOSPENSIONE, DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.³⁸
2. Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentati al protocollo, riguardano la metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, escluso il sindaco, non si procede alla surroga dei consiglieri dimissionari e si deve procedere allo scioglimento del consiglio.³⁹
3. Nel caso di sospensione di un consigliere comunale, adottata ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.⁴⁰

³⁶ nel caso si sia optato per questa possibilità.

³⁷ il Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale è stato approvato con delibera di Consiglio n. 19 del 16/05/2016.

³⁸ art. 38, comma 8, del D.lgs 267/2000.

³⁹ artt. 38, comma 8, e 141, comma 1 lett. b) n. 3 del D.lgs 267/2000.

⁴⁰ art. 45, comma 2, del D.lgs 267/2000. Si noti che l'art. 59 del medesimo decreto è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, del D.lgs 235/2012 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Il richiamo all'art. 59 del D.lgs 267/2000 deve intendersi riferito all'art. 11 del D.lgs 235/2012.

4. Per la decadenza conseguente al mancato intervento a tre sedute consiliari, si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 19. Per gli altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.
5. Alla surroga del consigliere deceduto provvede il consiglio comunale nella sua prima riunione.⁴¹

ART. - 22 CONSIGLIERE ANZIANO

1. È consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano d'età.⁴²
2. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.⁴³

ART. 23 - GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere comunale che si distacchi dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisca ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora due o più consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che nomina al suo interno il capigruppo.
3. Delle designazioni dei capigruppo è data comunicazione scritta al segretario comunale.
4. I Capigruppo con il sindaco costituiscono la conferenza dei capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
5. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati come segue:
 - a) per la lista di maggioranza, nel consigliere comunale non componente la giunta comunale, che abbia riportato la più alta cifra individuale;
 - b) per le altre liste, nel candidato sindaco non eletto.

CAPO III – COMMISSIONI

ART. 24 - COMMISSIONI CONSILIARI

⁴¹ art. 81 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

⁴² art. 40, comma 2, del D.lgs 267/2000.

⁴³ art. 40, comma 3, del D.lgs 267/2000.

1. Per il miglior esercizio delle funzioni, il consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.⁴⁴
2. Le commissioni, permanenti o temporanee, sono disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.
3. Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.⁴⁵

ART. 25 - COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.⁴⁶
2. Il regolamento stabilisce la composizione delle commissioni di cui al comma 1 secondo criteri di rappresentanza proporzionale, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

ART. 26 - COMMISSIONI COMUNALI

1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.
2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento.
3. Le Commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

CAPO IV - GIUNTA COMUNALE

ART. 27 - LA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale.⁴⁷
2. Riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.⁴⁸

⁴⁴ art. 38, comma 6, del D.lgs 267/2000.

⁴⁵ art. 44, comma 1, del D.lgs 267/2000.

⁴⁶ art. 44, comma 2, del D.lgs 267/2000.

⁴⁷ art. 48, comma 1, del D.lgs 267/2000.

⁴⁸ art. 48, comma 2, del D.lgs 267/2000.

3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
4. Compie, comunque, gli atti di amministrazione che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del sindaco, del segretario comunale e dei responsabili dei servizi.

ART. 28 - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La giunta comunale è nominata dal sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,⁴⁹ ed è composta:
 - a) dal sindaco, che la presiede;
 - b) da un numero di assessori entro quello massimo previsto dalla legge vigente.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
3. Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.⁵⁰ Tali assessori possono ricoprire la carica di vice sindaco.⁵¹ Possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire nella discussione relativa all'argomento di loro competenza, ma non hanno diritto di voto.
4. In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall'assessore anziano.

ART. 29 - ANZIANITÀ DEGLI ASSESSORI

1. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal sindaco al consiglio comunale.

ART. 30 - DURATA IN CARICA

1. Salvo il caso di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
2. La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale anche in caso di scioglimento anticipato del consiglio stesso a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

ART. 31 - SFIDUCIA

⁴⁹ art. 46, comma 2, del D.lgs 267/2000.

⁵⁰ art. 47, comma 4, del D.lgs 267/2000. Gli assessori esterni non sono obbligatori, lo statuto può prevederli e stabilirne il numero.

⁵¹ rientra nella discrezionalità del sindaco l'assegnazione delle funzioni di vice sindaco ad un assessore esterno piuttosto che a un assessore interno, fermo restando che nel primo caso il vice sindaco non può presiedere il consiglio in caso di assenza del sindaco. (Parere del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 12.08.2014).

1. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.⁵²
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.⁵³
3. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
4. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 32 - CESSAZIONE DI SINGOLI ASSESSORI

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - morte;
 - dimissioni;
 - revoca.
2. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al sindaco.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.⁵⁴
4. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati, provvede il sindaco che ne dà comunicazione al consiglio comunale.

ART. 33 - FUNZIONAMENTO

1. L'attività della giunta comunale è collegiale.⁵⁵
2. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta comunale che delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
4. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.
5. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto da chi presiede la seduta e dal segretario comunale stesso.

⁵² art. 52, comma 1, del D.lgs 267/2000.

⁵³ art. 52, comma 2, del D.lgs 267/2000.

⁵⁴ art. 46, comma 4, del D.lgs 267/2000.

⁵⁵ art. 48, comma 1, del D.lgs 267/2000.

CAPO V – SINDACO

ART. 34 - IL SINDACO

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale ed esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza e di sovrintendenza.⁵⁶
2. Il sindaco esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.⁵⁷
3. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità, di ineleggibilità e di incandidabilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.

ART. 35 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il sindaco:
 - a) ha la rappresentanza del comune;⁵⁸
 - b) è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune;⁵⁹
 - c) impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
2. Il sindaco:
 - a) nomina e revoca i componenti la giunta comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell'amministrazione;
 - b) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;⁶⁰
 - c) nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;⁶¹
 - d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio o dalla giunta, in base alle rispettive competenze;
 - e) promuove ed assume iniziative, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - f) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

⁵⁶ art 50, commi 1 e 2 del D.lgs 267/2000.

⁵⁷ art. 54 del D.lgs 267/2000.

⁵⁸ art. 50, comma 2, del D.lgs 267/2000.

⁵⁹ art. 50, comma 1, del D.lgs 267/2000.

⁶⁰ art. 50, comma 8, del D.lgs 267/2000.

⁶¹ art. 50, comma 10, del D.lgs 267/2000.

- g) convoca i comizi per i referendum e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie;
- h) presenta istanze allo Stato, alla regione o ad altri soggetti, per la concessione di contributi al comune;
- i) adotta le ordinanze previste dalla legge;⁶²
- j) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- k) stipula in rappresentanza del comune le convenzioni riguardanti l'assunzione di obblighi fra enti territoriali;
- l) nomina il segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito Albo dei segretari comunali e provinciali e può revocarlo, previa deliberazione di giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;
- m) può conferire al segretario comunale le funzioni di direttore generale;
- n) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

ART 36 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso gli uffici e i servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove, tramite il segretario comunale o il direttore generale, se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
- d) impartisce direttive al servizio di polizia municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività stessa.

ART 37 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il sindaco:

- a) convoca e presiede la giunta comunale ed il consiglio comunale quando non è previsto il presidente del consiglio;⁶³
- b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della giunta comunale e del consiglio;
- c) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;

⁶² ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.lgs 267/2000.

⁶³ art. 50, comma 2, del D.lgs 267/2000.

- d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;
- e) risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale;
- f) riceve le mozioni da sottoporre al consiglio comunale nella prima seduta utile.

ART. 38 - ATTRIBUZIONI PER LE FUNZIONI STATALI

1. Il sindaco, quale ufficiale del governo:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;⁶⁴
- b) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;⁶⁵
- c) sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;⁶⁶
- d) adotta, con atto motivato, i provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e la sicurezza urbana ed assume le iniziative conseguenti;⁶⁷
- e) modifica gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli uffici pubblici in casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana.⁶⁸

ART. 39 - FUNZIONI SOSTITUTIVE

- 1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.⁶⁹
- 2. Il medesimo sostituisce il sindaco fino alla elezione del nuovo sindaco in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.⁷⁰
- 3. In caso di contemporanea assenza del sindaco e del vice sindaco, spetta all'assessore anziano svolgere le funzioni di capo dell'amministrazione e di ufficiale del governo.

⁶⁴ art. 54, comma 1, lett. b) del D.lgs 267/2000.

⁶⁵ art. 54, comma 3, del D.lgs 267/2000.

⁶⁶ art. 54, comma 1, lett. a) del D.lgs 267/2000.

⁶⁷ art. 54, comma 4, del D.lgs 267/2000.

⁶⁸ art. 54, comma 6, del D.lgs 267/2000.

⁶⁹ art. 53, comma 2, del D.lgs 267/2000. In merito al caso di "sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del D.lgs 267/2000" si rinvia a quanto riportato in nota 39 cit.

⁷⁰ art. 53, comma 1, del D.lgs 267/2000.

ART. 40 - DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al consiglio, determinano lo scioglimento del consiglio comunale e la contestuale nomina di un commissario.⁷¹
2. Il segretario comunale dà comunicazione al prefetto della presentazione delle dimissioni al consiglio.

TITOLO III - ASSETTO ORGANIZZATIVO

ART. 41 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.⁷²
2. I poteri di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo del comune, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai responsabili dei servizi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. I regolamenti e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente, stabiliscono le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra le stesse e con gli organi di governo.

ART. 42 - SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.⁷³
2. Il consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.⁷⁴

ART. 43 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;⁷⁵

⁷¹ art. 53, comma 3, del D.lgs 267/2000.

⁷² art. 89, comma 1, del D.lgs 267/2000.

⁷³ art. 99, comma 1, del D.lgs 267/2000.

⁷⁴ art 10 del dpr n. 465 del 4.12.1997.

⁷⁵ art 97, comma 2, del D.lgs 267/2000.

- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale;⁷⁶
- c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;⁷⁷
- d) esprime il parere di cui all'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;⁷⁸
- e) roga, su richiesta dell'ente, tutti i contratti nei quali il comune è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune;⁷⁹
- f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco.⁸⁰

ART. 44 - VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Nel regolamento organico del personale dipendente può essere previsto il Vice Segretario.
2. Il Vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.
3. La qualifica di Vice Segretario è attribuita al funzionario direttivo, di norma preposto al settore comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria comunale ed affari generali.

ART 45 - DIRETTORE GENERALE

1. È consentito procedere alla nomina del direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, previa stipula di convenzione tra questo ed altri comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 100.000 abitanti. In tal caso il direttore generale provvede anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i comuni interessati.⁸¹
2. La convenzione di cui al comma 1 indica i criteri per la nomina e la revoca, la retribuzione da corrispondere, nonché la disciplina dei rapporti tra il segretario e il direttore generale, nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione di cui ai commi precedenti, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.⁸²

ART. - 46 RESPONSABILI DEI SERVIZI

⁷⁶ art 97, comma 4, del D.lgs 267/2000.

⁷⁷ art 97, comma 4, lett. a) del D.lgs 267/2000.

⁷⁸ art 97, comma 4, lett. b) del D.lgs 267/2000

⁷⁹ art 97, comma 4, lett. c) del D.lgs 267/2000.

⁸⁰ art 97, comma 4, lett. d) del D.lgs 267/2000.

⁸¹ art. 108, comma 3, del D.lgs 267/2000. La figura del direttore generale è stata soppressa nei comuni inferiori a 100.000 abitanti dall'articolo 2, comma 186, lettera d), legge n. 191 del 2009, modificato dall'art. 1, comma 1-quater, lett. d), legge n. 42 del 2010).

⁸² art. 108, comma 4, del D.lgs 267/2000.

1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.⁸³
2. I responsabili dei servizi assicurano con autonomia operativa, di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione amministrativa per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici.
3. Spettano ai responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi.⁸⁴
4. Le attribuzioni dei responsabili dei servizi possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.⁸⁵
5. Compete al sindaco e alla giunta emanare direttive ai responsabili dei servizi, al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.
6. I responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.⁸⁶

ART 47 - INCARICHI ESTERNI

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato.⁸⁷
2. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.⁸⁸

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI

ART. 48 - SERVIZI PUBBLICI

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.⁸⁹

⁸³ art. 107, comma 1, del D.lgs 267/2000.

⁸⁴ art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs 267/2000.

⁸⁵ art. 107, comma 4, del D.lgs 267/2000.

⁸⁶ art. 107, comma 6, del D.lgs 267/2000.

⁸⁷ art. 110, comma 1, del D.lgs 267/2000.

⁸⁸ art. 110, comma 1, ult. periodo del D.lgs 267/2000.

⁸⁹ art. 112, comma 1, del D.lgs 267/2000.

2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi,
 - c) a mezzo di azienda speciale;
 - d) a mezzo di istituzione;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate dal comune;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata dal consiglio comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dallo statuto.

ART. 49 - GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione, di una azienda speciale o la partecipazione ad una società di capitali.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri e le modalità per la gestione in economia dei servizi.

ART. 50 - CONCESSIONE A TERZI

1. Quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione dei servizi pubblici può essere affidata in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che garantiscano l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dalla legge. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata, mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia.

ART. 51 - AZIENDA SPECIALE

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale. Le aziende speciali

conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.⁹⁰

3. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.⁹¹
4. Il presidente e il consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel comune le cariche di consigliere, assessore comunale e di revisore dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.
5. Il sindaco procede alla revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale. Il sindaco inoltre procede alla sostituzione del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.
6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.
7. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti.⁹²
8. Il comune conferisce il capitale di dotazione, il consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.⁹³
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.⁹⁴
10. Il consiglio comunale delibera la costituzione dell'azienda speciale e ne approva lo statuto.

ART 52 - ISTITUZIONE

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi, strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale. Le istituzioni conformano la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, e adotta il medesimo sistema contabile del comune.⁹⁵
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Il numero dei componenti del consiglio è stabilito dal regolamento.

⁹⁰ art. 114, comma 1, del D.lgs 267/2000

⁹¹ art. 114, comma 3, del D.lgs 267/2000

⁹² art. 114, comma 4, del D.lgs 267/2000

⁹³ art. 114, comma 6, del D.lgs 267/2000

⁹⁴ art. 114, comma 7, del D.lgs 267/2000

⁹⁵ art. 114, comma 2, del D.lgs 267/2000

3. Per l'elezione e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 51.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dallo statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nelle loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale:
 - a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
 - b) determina le finalità e gli indirizzi;
 - c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
 - d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
 - e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

ART 53 - SOCIETÀ DI CAPITALI

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al comma 1, la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri comuni che fruiscono degli stessi, nonché, ove questa vi abbia interesse, alla provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Il comune, inoltre, per la gestione dei servizi o per il raggiungimento di interessi generali può partecipare a società di capitali, anche a capitale pubblico minoritario, con le modalità e i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
5. Lo statuto della società prevede la nomina diretta da parte del sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale.

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

ART. 54 - PRINCIPI DI COOPERAZIONE

1. Il comune, per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi, informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri comuni, con la provincia, con la regione e con gli altri enti interessati.
2. A tal fine l'attività del comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

ART. 55 - CONVENZIONI

1. Il consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e con la provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatorie previste dalla legge.
2. Le convenzioni specificano i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.⁹⁶
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione regola i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi.⁹⁷

ART. 56 - CONSORZI

1. Il consiglio comunale, per la gestione associata di uno o più servizi, può deliberare la costituzione o la partecipazione a un consorzio con altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del consorzio.⁹⁸

⁹⁶ art. 30, comma 2, del D.lgs 267/2000.

⁹⁷ art. 30, comma 4, del D.lgs 267/2000.

⁹⁸ art. 31, comma 3, del D.lgs 267/2000.

2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
 3. Sono organi del consorzio:
 - a) l'assemblea, composta dai rappresentanti legali degli enti associati o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
 - b) il consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca sono stabilite dallo statuto;
 - c) il presidente, eletto dall'assemblea con le modalità stabilite dallo statuto.
- Ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in deroga al disposto del precedente articolo 18, comma 4, del presente Statuto, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali possono assumere gli incarichi di Presidente, Vice Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi ai quali questo Comune partecipa.⁹⁹
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

ART. 57 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.¹⁰⁰
2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.¹⁰¹
3. Il sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale, con proprio atto formale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.¹⁰²
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e determini variazione degli strumenti urbanistici del comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.¹⁰³
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo in relazione alle

⁹⁹ integrazione allo Statuto Comunale (approvato con delib. C.C. n. 50 del 17.7.2000) articolo 56, comma 3, apportata con delibera C.C. n. 59 del 16.12.2002.

¹⁰⁰ art 34, comma 1, del D.lgs 267/2000.

¹⁰¹ art 34, comma 3, del D.lgs 267/2000.

¹⁰² art 34, comma 4, del D.lgs 267/2000.

¹⁰³ art 34, comma 5, del D.lgs 267/2000.

competenze e all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale.

6. Per l'attuazione degli accordi suddetti, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

ART. 58 - UNIONE DEI COMUNI

1. Il Comune può costituire con uno o più comuni, di norma contermini, una sola unione di comuni, avente personalità giuridica, per l'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, assume la denominazione di unione di comuni montani.¹⁰⁴
2. Ai consigli dei comuni partecipanti compete l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto in fase di prima istituzione secondo le procedure e con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.¹⁰⁵
3. Sono organi dell'unione:¹⁰⁶
 - a) il presidente che è scelto tra i sindaci dei comuni associati;
 - b) la giunta i cui membri sono scelti tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati;
 - c) il consiglio, composto da un numero di consiglieri definito dallo statuto dell'unione, i cui componenti sono eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.
4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare. Lo statuto stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti.¹⁰⁷
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni e servizi loro attribuiti.¹⁰⁸

ART. 59 - CONSULTA CANOVIANA

1. È costituita la Consulta Canoviana tra il Comune di Possagno, l'Opera Dotazione del Tempio Canoviano ed il Lascito Fondazione Canova. Essa si propone, seguendo l'apposito regolamento, di:
 - a) realizzare quanto previsto dal presente statuto all'art.1, comma 3, lettera c.
 - b) fornire consulenza e coordinazione nella gestione dei beni canoviani, nello spirito dello storico testamento dell'abate vescovo Mons. Giovanni Battista Sartori 28 febbraio 1858.
 - c) coordinare le iniziative sociali e culturali relative alla figura e all'opera di Antonio Canova.

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE

¹⁰⁴ art. 32 commi 1 e 2, del D.lgs 267/2000.

¹⁰⁵ art. 32 comma 6, del D.lgs 267/2000.

¹⁰⁶ art. 32 comma 3, del D.lgs 267/2000.

¹⁰⁷ art. 32 comma 4, del D.lgs 267/2000.

¹⁰⁸ art. 32 comma 5, del D.lgs 267/2000.

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 60 - ORGANISMI E FORME ASSOCIATIVE DI PARTECIPAZIONE

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa e cooperativa, riconoscendone forme di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici e sociali.

ART. 61 - VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

1. Il comune, anche su base di quartiere o di frazione, valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato e promuove organismi di partecipazione popolare attraverso:¹⁰⁹
 - a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
 - b) l'accesso agevolato alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi;
 - c) forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali;
 - d) l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate;
 - e) la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa.
2. Il comune può concedere alle associazioni, in relazione alle risorse disponibili, concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità, con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.

ART. 62 - ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

1. Viene istituito l'albo comunale delle associazioni e del volontariato.
2. L'iscrizione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio, il quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 3.
3. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'amministrazione comunale la documentazione da essa richiesta;

¹⁰⁹ art. 8, comma 1, del D.lgs 267/2000.

- b) lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione dei cittadini;
- c) avere almeno 15 soci;
- d) presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente.

CAPO II - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

ART. 63 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.¹¹⁰
2. Il sindaco dà risposta scritta entro trenta giorni dal loro ricevimento.¹¹¹

ART. 64 - DIRITTO DI INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale, di competenza del consiglio comunale, si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in uno schema di deliberazione.
2. La proposta di iniziativa è sottoscritta da almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi comunali e bilancio di previsione;
 - b) espropriazione per pubblica utilità;
 - c) designazioni e nomine;
 - d) materie che non siano di competenza esclusiva del comune o dei suoi organi istituzionali.
4. Le firme dei proponenti devono essere autenticate a norma della legge elettorale.
5. Il comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

ART 65 - PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI INIZIATIVA

1. Il consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta, corredata dai pareri previsti dalla legge, entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale.

¹¹⁰ art. 8, comma 3, del D.lgs 267/2000.

¹¹¹ è data garanzia del tempestivo esame di istanze, petizioni e proposte di cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela dei interessi collettivi.

ART. 66 - DIRITTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le modalità previste dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti amministrativi.¹¹²

CAPO III - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

ART. 67 - REFERENDUM

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.¹¹³
2. Sono esclusi dal referendum:
 - a) lo statuto comunale;
 - b) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
 - c) le norme e i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il comune;
 - d) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
 - e) i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
 - f) le designazioni e le nomine di rappresentanti.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa:
 - a) dal consiglio comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;
 - b) dal 20 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.¹¹⁴

ART. 68 - EFFETTI DEL REFERENDUM

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
3. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale non può assumere decisioni contrastanti con essa.

¹¹² art. 10 del D.lgs 267/2000.

¹¹³ art. 8, comma 3, ult. periodo del D.lgs 267/2000 che prevede la facoltatività di detto istituto.

¹¹⁴ art. 8, comma 4, del D.lgs 267/2000.

ART. 69 - DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Le norme per l'attuazione del referendum, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative sono stabilite in apposito regolamento comunale.

ART. 70 - CONSULTAZIONE SU ATTI FONDAMENTALI

1. Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi, il sindaco promuove forme di consultazione della popolazione che possono consistere in assemblee pubbliche, di utenti, di categoria o in indagini statistiche.

CAPO IV - PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

ART. 71 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune e degli enti ed aziende dipendenti.¹¹⁵
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della gazzetta ufficiale della Repubblica e del bollettino ufficiale della regione, nonché lo statuto e i regolamenti comunali.

ART. 72 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del comune o dagli enti e aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.¹¹⁶
2. Il regolamento inoltre:
 - a) è coordinato con le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione comunale;

¹¹⁵ art. 10, comma 1, del D.lgs 267/2000.

¹¹⁶ art. 10, comma 2, del D.lgs 267/2000.

- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione comunale.¹¹⁷
3. Il comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.
 4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
 5. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, il sindaco individua l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.

ART. 73 - AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.¹¹⁸
2. La giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, provvede alla costituzione del comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.¹¹⁹

TITOLO VII - DIFENSORE CIVICO

ART. 74 - DIFENSORE CIVICO¹²⁰

1. Al fine di garantire l'imparzialità, e il buon andamento dell'amministrazione, il consiglio comunale può nominare, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, il difensore civico.¹²¹
2. Il difensore civico resta in carica per la durata del consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
3. E' compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei

¹¹⁷ art. 10, comma 3, del D.lgs 267/2000.

¹¹⁸ art 9, comma 1, del D.lgs 267/2000.

¹¹⁹ art 9, comma 2, del D.lgs 267/2000.

¹²⁰ la legge 23 dicembre 2009, n. 91, come modificata dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto con l'art. 2, comma 186, lettera a) che: *"Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure: a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*. Le funzioni di difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale".

¹²¹ art 11, comma 1, del D.lgs 267/2000.

confronti dei cittadini e proporre al sindaco e agli organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi. Esercita il controllo sulle deliberazioni comunali secondo le modalità di legge.

4. È dovere del sindaco e degli altri organi fornire al difensore civico motivate risposte di rispettiva competenza.
5. Il difensore civico deve essere preferibilmente cittadino elettore del comune, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica, nonché possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.
6. Non possono ricoprire la carica di difensore civico:
 - a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo;
 - b) i membri del Comitato regionale di controllo;
 - c) gli assessori e i consiglieri comunali, provinciali e regionali;
 - d) gli amministratori di ente o azienda dipendente del comune;
 - e) i ministri del culto.
7. Il consiglio comunale può revocare il difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per l'elezione.
8. Per gli adempimenti di sua competenza, il difensore civico svolge la necessaria istruttoria, con pieno accesso agli uffici e agli atti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, sente i cittadini, gli amministratori e i funzionari interessati, può chiedere di essere ascoltato dalla giunta, dal consiglio dalle commissioni consiliari, dagli altri organismi comunali. Trasmette al consiglio una relazione annuale sull'azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa, partecipa alla seduta consiliare dedicata all'oggetto con facoltà di parola. Tiene collegamenti con ogni altro ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti.
9. Al difensore civico sono forniti sede e strumenti adatti. Il consiglio comunale può stabilire una indennità di carica mensile onnicomprensiva.
10. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione del difensore civico in convenzione con altri comuni. In tal caso, la convenzione disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con i consigli comunali dei comuni convenzionati.

TITOLO VIII - PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

ART. 75 - DEMANIO E PATRIMONIO

1. Apposito regolamento disciplina le alienazioni patrimoniali, nonché le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

ART. 76 - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune e la relativa revisione economico-finanziaria sono disciplinati dalla normativa statale, dalle disposizioni di principio del testo unico degli enti

locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.¹²²

2. L'ordinamento stabilisce per il comune i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti e alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e alla disciplina del risanamento finanziario.¹²³
3. La legge riconosce al comune, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.¹²⁴
4. Con il regolamento di contabilità il comune applica i principi stabiliti ~~dalla predetta normativa~~ dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, con modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche e in conformità ai principi generali di organizzazione fissati dal presente statuto, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.¹²⁵

ART. 77 - CONTROLLO DI GESTIONE¹²⁶

1. Il regolamento di contabilità definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione consente la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti nei programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, assicura agli organi di governo comunale tutti gli elementi necessari per le scelte programmatiche.

TITOLO IX - FUNZIONE NORMATIVA

ART. 78 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE

1. Il comune emana regolamenti nelle materie e con i limiti previsti dalla legge e dallo statuto.

¹²² art. 150, comma 1, del D.lgs 267/2000

¹²³ art. 150, comma 2, del D.lgs 267/2000

¹²⁴ art. 149, comma 2, del D.lgs 267/2000

¹²⁵ art. 152, comma 1 del D.lgs 267/2000

¹²⁶ Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi(art. 196, comma 2, del D.lgs 267/2000). Gli enti locali, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.(comma 1 dell'art. 196 del D.lgs 267/2000, così modificato dall'art. 2 della legge n. 35 del 2022).

2. L'iniziativa per l'adozione o la modifica dei regolamenti spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere comunale, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi dell'articolo 63 dello statuto.
3. Prima della loro approvazione gli schemi di regolamento sono depositati per quindici giorni presso la segreteria comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e di consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e di memorie in merito.
4. I regolamenti sono approvati dal consiglio comunale ed entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, salva diversa disposizione di legge.
5. I regolamenti comunali debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 79 - REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto è accompagnata dalla proposta di deliberazione di uno statuto in sostituzione di quello precedente.

ART. 80 - ENTRATA IN VIGORE

1. Lo statuto, *dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale*, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, è affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.¹²⁷
2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.
3. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
4. Dopo l'entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale e la giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti e aggiornano quelli esistenti.
5. Fino all'entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal comune purchè compatibili con la legge e con lo statuto.

ART. 81 - NORMA TRANSITORIA

¹²⁷ art. 6, comma 5, del D.lgs 267/2000. Il controllo da parte dell'organo regionale è stato abrogato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

1. Fino all'approvazione del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, rimangono in vigore, per la parte non in contrasto con la legge, gli articoli dal 16 al 23 dello statuto previgente.

INDICE ARTICOLI

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

- Art. 1 Principi fondamentali
- Art. 2 Territorio
- Art. 3 Simboli ufficiali e loro utilizzo
- Art. 4 Albo pretorio
- Art. 5 Rapporti con regione, provincia e altri enti
- Art. 6 Funzioni
- Art. 7 Sviluppo sociale
- Art. 8 Assetto ed utilizzo del territorio
- Art. 9 Sviluppo economico

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

- Art. 10 Organi del comune

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 11 Elezione, composizione e durata del consiglio comunale
- Art. 12 Funzioni
- Art. 13 Attribuzioni
- Art. 14 Prima seduta del consiglio comunale
- Art. 15 Documento programmatico di mandato
- Art. 16 Funzionamento del consiglio comunale
- Art. 17 Presidenza del consiglio comunale

CAPO II - CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 18 I consiglieri comunali
- Art. 19 Doveri dei consiglieri comunali
- Art. 20 Diritti dei consiglieri comunali
- Art. 21 Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei consiglieri comunali
- Art. 22 Consigliere anziano
- Art. 23 Gruppi consiliari e conferenza dei capi gruppo

CAPO III - COMMISSIONI

- Art. 24 Commissioni consiliari
- Art. 25 Commissioni d'indagine
- Art. 26 Commissioni comunali

CAPO IV - GIUNTA COMUNALE

- Art. 27 La giunta comunale
- Art. 28 Composizione e presidenza
- Art. 29 Anzianità degli assessori
- Art. 30 Durata in carica
- Art. 31 Sfiducia
- Art. 32 Cessazione di singoli assessori
- Art. 33 Funzionamento

CAPO V – SINDACO

- Art. 34 Il sindaco
- Art. 35 Attribuzioni di amministrazione
- Art. 36 Attribuzioni di vigilanza
- Art. 37 Attribuzioni di organizzazione
- Art. 38 Attribuzioni per le funzioni statali
- Art. 39 Funzioni sostitutive
- Art. 40 Dimissioni del sindaco

TITOLO III - ASSETTO ORGANIZZATIVO

- Art. 41 Principi e criteri direttivi
- Art. 42 Segretario comunale
- Art. 43 Funzioni del segretario comunale
- Art. 44 Vice Segretario comunale
- Art. 45 Direttore Generale
- Art. 46 Responsabili dei servizi
- Art. 47 Incarichi esterni

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI

- Art. 48 Servizi pubblici
- Art. 49 Gestione in economia
- Art. 50 Concessione a terzi
- Art. 51 Azienda speciale
- Art. 52 Istituzione
- Art. 53 Società di capitali

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

- Art. 54 Principi di cooperazione
- Art. 55 Convenzioni

- Art. 56 Consorzi
- Art. 57 Accordi di programma
- Art. 58 Unione dei Comuni
- Art. 59 Consulta Canoviana

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 60 Organismi e forme associative di partecipazione
- Art. 61 Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato
- Art. 62 Albo comunale delle associazioni e del volontariato

CAPO II - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

- Art. 63 Istanze, petizioni e proposte
- Art. 64 Diritto di iniziativa
- Art. 65 Procedure per la proposta di iniziativa
- Art. 66 Diritto di intervento nel procedimento

CAPO III - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

- Art. 67 Referendum
- Art. 68 Effetti del referendum
- Art. 69 Disciplina del referendum
- Art. 70 Consultazione su atti fondamentali

CAPO IV - PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

- Art. 71 Pubblicità degli atti
- Art. 72 Diritto di accesso e di informazione
- Art. 73 Azione popolare

TITOLO VII - DIFENSORE CIVICO

- Art. 74 Difensore civico

TITOLO VIII - PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 75 Demanio e patrimonio
- Art. 76 Ordinamento finanziario e contabile
- Art. 77 Controllo della gestione

TITOLO IX - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 78 Ambito di applicazione e procedimento di formazione dei regolamenti

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 79 Revisione dello statuto

Art. 80 Entrata in vigore

Art. 81 Norma transitoria